

REGOLAMENTO (CE) N. 1772/2006 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento relativi all'olio d'oliva ed alle carni suine per Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio ⁽²⁾, stabilisce bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario.
- (2) Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali per l'approvvigionamento di olio d'oliva e carni suine per Madera risulta che i quantitativi fissati per l'approvvigio-

namento dei suddetti prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

- (3) Occorre quindi adeguare all'effettivo fabbisogno i quantitativi relativi a tali prodotti.
- (4) Il regolamento (CE) n. 14/2004 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

nell'allegato III, il testo delle parti 3 e 8 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2005 (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 3).

ALLEGATO

«Parte 3

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per
l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):					
— oli vegetali	da 1507 a 1516 (*)	2 700	52	70	(**)
Olio d'oliva:					
— olio d'oliva vergine	1509 10 90				
o		800	52	—	(**)
— olio d'oliva	1509 90 00				

(*) Eccetto 1509 e 1510.

(**) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 136/66/CEE.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Olio d'oliva:					
— olio d'oliva vergine	1509 10 90				
o		400	68	87	(**)
— olio d'oliva	1509 90 00				

(**) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 136/66/CEE.»

«Parte 8

Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per
l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC (*)	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	ex 0203	3 000			—
— in carcasce o mezzene	0203 11 10 9000		95	113	(**)
— prosciutti e loro pezzi	0203 12 11 9100		143	161	(**)
— spalle e loro pezzi	0203 12 19 9100		95	113	(**)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 19 11 9100		95	113	(**)
— lombate e loro pezzi	0203 19 13 9100		143	161	(**)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 19 15 9100		95	113	(**)
— altre: disossate	0203 19 55 9110		176	194	(**)
— altre: disossate	0203 19 55 9310		176	194	(**)
— in carcasce o mezzene	0203 21 10 9000		95	113	(**)
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		143	161	(**)
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		95	113	(**)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		95	113	(**)
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		143	161	(**)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		95	113	(**)
— altre: disossate	0203 29 55 9110		176	194	(**)

(*) I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(**) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).»